

**Regio decreto-legge 3 settembre 1925-III, n.1789/2063**  
**convertito in legge 18 marzo 1926-IV n.562/998**  
***Istituzione di un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste***

(RDL in GU n.249 del 26 ottobre 1925; L in GU n.102 del 3 maggio 1926)<sup>1 2</sup>

Visto il R. decreto-legge 1°marzo 1924, n.550;<sup>3</sup>

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1

È costituita un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste. L'azienda assume la denominazione di Magazzini generali di Trieste ed ha la sua sede a Trieste; essa avrà la durata di anni 20 ed inizierà la sua gestione entro due mesi dalla data in cui tutti gli Enti ed associazioni di cui all'art.3 avranno effettuato il regolare versamento del capitale indicato nell'articolo stesso.

Colla data dell'inizio della gestione dell'azienda cesserà dalle sue funzioni il Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali nominato col R. decreto 1°marzo 1924. n.550, e l'azienda comincerà ad assumere i diritti e gli obblighi derivanti da tale esercizio.

Articolo 2

L'azienda provvede:

- 1°) per l'esercizio dei Magazzini generali eretti nei territori franchi del porto di Trieste, curando tutti gli affari consentiti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e che venissero emanati per l'avvenire;
- 2°) per l'esercizio commerciale esclusivo degli impianti portuali rive, moli, hangars (capannoni), binari, condutture, grue, ecc., nei punti franchi Vittorio Emanuele III e Em. Filiberto Duca d'Aosta e nell'ex Arsenale del Lloyd, nonché, nella parte del porto doganale provvisto di hangars e, limitatamente alle operazioni con carri ferroviari, ed alle aree date in uso, nelle altre parti del porto stesso. Sono compresi in tale esercizio il lavoro di carico, scarico e deposito di merci e l'esercizio ferroviario merci, la presa in consegna dei carri ferroviari carichi e vuoti nei punti che di comune accordo saranno stabiliti con le Ferrovie dello Stato nelle convenzioni di cui all'art.14 fino alla riconsegna dei carri vuoti e carichi all'Amministrazione ferroviaria;
- 3°) per la custodia delle merci che vengono esportate dal territorio doganale nel territorio franco conservando la propria nazionalità nei limiti delle speciali disposizioni vigenti;
- 4°) per la mediazione nei pagamenti ed incassi su piazze nazionali ed estere;
- 5°) per la locazione e l'appalto dell'esercizio dei singoli edifici e di parte di essi come pure di terreni ad imprese industriali e commerciali;
- 6°) per la manutenzione di tutte le opere affidate alla sua gestione escluse quelle delle rive e dei moli fra il primo binario e il ciglio della banchina, nonché per la costruzione dei nuovi impianti le cui spese siano a carico del bilancio dell'azienda stessa, salvo quanto è stabilito nell'art.12 e salva la competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione dei relativi progetti;
- 7°) per la trattazione di tutti quegli affari che si connettono direttamente e indirettamente con le attribuzioni di cui ai nn.1 a 6.

Articolo 3

~~Il capitale per l'esercizio dei Magazzini generali è di lire 5 milioni, ed è costituito da 5000 quote di L.1000 ciascuna interamente versate e ripartite fra i seguenti Enti ed associazioni: provincia di Trieste, provincia di Pola, provincia di Udine, comune di Trieste, Camera di commercio di Trieste, Federazione armatori della Venezia Giulia, Federazione di commercio della Venezia Giulia, Federazione industriali della Venezia Giulia, Associazione triestina fra gli spedizionieri.~~

<sup>1</sup> Il testo coordinato con le successive modifiche, viene riportato il testo originale anche se sostituito o abrogato ed in questo caso è riprodotto in carattere barrato mentre le innovazioni sono riportate in carattere corsivo

<sup>2</sup> RDL modificato dalla legge 4 luglio 1941, n.805 "Modificazioni al RDL 3 settembre 1925-III, n.1789, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n.562, relativo alla istituzione di un'azienda per l'esercizio dei Magazzini generali di Trieste" (GU n.196 del 21.08.1941) e successivamente abrogato dall'art.24, c.2, della legge 9 luglio 1967, n.589 "Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste". L'abrogazione di questo RDL è stata poi riproposta con il DL 22 dicembre 2008 n.200, All.1 n.11965, recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009).

<sup>3</sup> RDL di nomina del regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali di Trieste (GU n.102 del 30 aprile 1924) ora abrogato dal DL 22 dicembre 2008 n.200, All.1 n.10659, recante "Misure urgenti in materia di semplificazione normativa" (s.o. n.282 alla GU n.298 del 22.12.2008) conv. in legge 18 febbraio 2009, n.9 (s.o. n.25 alla GU n.42 del 20.02.2009).

~~I certificati relativi al versamento di dette quote saranno intestati al nome degli Enti predetti o delle persone da loro designate, e rimarranno depositati, per tutta la durata dei Magazzini generali, presso la Banca d'Italia, sede di Trieste. Il trasferimento di detti certificati potrà seguire soltanto col consenso del Consiglio di amministrazione. La responsabilità dei titolari delle quote è limitata all'importo delle quote stesse, analogamente a quanto stabilisce l'art.76, n.3, del Codice di commercio per le Società anonime.~~

*Il capitale per l'esercizio dei Magazzini generali è di L. 5.000.000 ed è costituito da 5000 quote da L. 1000 ciascuna interamente versate e ripartite fra i seguenti enti: Provincia di Trieste, Provincia di Pola, Provincia di Udine, Provincia di Gorizia, Comune di Trieste, Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Trieste, Confederazione Fascista dei commercianti, Confederazione Fascista degli industriali, Confederazione Fascista dei lavoratori dell'industria, Confederazione Fascista dei lavoratori del commercio e Federazione Nazionale Fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento.*

*I certificati relativi al versamento di dette quote saranno intestati al nome degli enti predetti o delle persone da loro designate e rimarranno depositati, per tutta la durata della Azienda dei Magazzini generali, presso la Banca d'Italia, sede di Trieste.*

*Il trasferimento di detti certificati potrà seguire soltanto col consenso del Consiglio di amministrazione.*

*La responsabilità dei titolari delle quote è limitata allo importo delle quote stesse, analogamente a quanto stabilisce l'art.76, n.3, del Codice di Commercio per le società anonime.*

#### Articolo 4

~~I Magazzini generali saranno amministrati da un Consiglio di amministrazione composto di:~~

- ~~a) un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni;~~
- ~~b) due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni dei quali uno parteciperà alla Giunta esecutiva e potrà essere collocato fuori ruolo nel personale dell'Amministrazione cui appartiene, l'altro avrà le attribuzioni di cui all'art.9. È data però al Ministro per le comunicazioni la facoltà di nominare un solo membro affidando anche le attribuzioni, di cui all'art.9, al funzionario che parteciperà alla Giunta esecutiva;~~
- ~~c) tre membri nominati uno per ciascuno dai Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;~~
- ~~d) tre membri delegati uno per ciascuno dalle province di Trieste, Pola ed Udine;~~
- ~~e) due membri delegati dal comune di Trieste;~~
- ~~f) due membri delegati dalla Camera di commercio di Trieste;~~
- ~~g) otto membri delegati due per ciascuno dalla Federazione degli armatori, dalla Federazione di commercio, dalla Federazione industriale della Venezia Giulia e dalla Associazione triestina fra gli spedizionieri;~~
- ~~h) un rappresentante degli operai addetti ai servizi del porto scelto nel modo che sarà stabilito nel regolamento di cui all'art.23.~~

~~Il mandato del presidente e dei consiglieri dura quattro anni salvo revoca da parte degli Enti che li hanno nominati, e può essere confermato. Al presidente è assegnata una indennità annua nel modo che sarà stabilito dal regolamento, previa intesa col Ministero delle finanze.~~

*I Magazzini generali sono amministrati da un Consiglio di amministrazione composto di:*

- a) un presidente nominato con R. decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni;*
- b) due membri nominati dal Ministro per le comunicazioni, dei quali uno, appartenente all'Amministrazione della marina mercantile, assume le funzioni di vice-presidente, partecipa alla Giunta esecutiva e può essere messo fuori ruolo;*
- c) tre membri nominati uno dal Ministro per le finanze e che partecipa alla Giunta esecutiva, uno dal Ministro per le Corporazioni e uno da quello per i Lavori Pubblici;*
- d) un membro nominato dal Prefetto di Trieste, che partecipa alla Giunta esecutiva, in rappresentanza degli enti sottoscrittori del capitale azionario;*
- e) tre membri nominati dal Prefetto, quale rappresentante del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Trieste.*

*Il mandato del presidente e dei consiglieri dura quattro anni, salvo revoca da parte delle autorità che li hanno nominati, e può essere confermato. Al presidente è assegnata una indennità annua nel modo che sarà stabilito dal regolamento, d'intesa con il Ministero delle Finanze.*

#### Articolo 5

~~Per il disimpegno delle funzioni che saranno stabilite dal regolamento è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente del Consiglio di amministrazione, che la presiede, dal consigliere delegato a farne parte dal Ministro per le comunicazioni a mente dell'art.4, lettera b), e di altri cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno~~

~~Tutti i membri della Giunta esecutiva dovranno normalmente risiedere a Trieste.~~

~~Interverrà alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva con voto consultivo il direttore generale dei Magazzini generali.~~

~~Per riscontrare la regolarità ed esattezza contabile e la ammissibilità nei rapporti del bilancio di ogni spesa, il Ministero delle finanze nominerà due revisori di conti.~~

*Per il disimpegno delle funzioni stabilite dal regolamento è costituita una giunta esecutiva composta dal presidente del consiglio di amministrazione, che la presiede, dai membri delegati a farne parte, a mente dell'art.4, lettere b), c) e d) e da altro membro eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.*

*Tutti i membri della giunta esecutiva debbono normalmente risiedere a Trieste.*

*Interviene alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva con voto consultivo il direttore generale dei Magazzini generali.*

*Per riscontrare la regolarità e l'esattezza contabile e la ammissibilità nei rapporti del bilancio di ogni spesa, il Ministero delle Finanze nomina due revisori di conti.*

#### Articolo 6

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stipulare prestiti ed altre operazioni finanziarie. Per sopperire ai bisogni straordinari i Magazzini generali potranno anche subordinatamente alla preventiva approvazione del Ministero delle finanze, contrarre mutui estinguibili mediante annualità garantite dallo Stato entro il limite dei redditi assegnati al pagamento delle annualità stesse.

#### Articolo 7

~~La rappresentanza legale dei Magazzini generali spetta al presidente.~~

~~Per obbligare i Magazzini generali è richiesta la firma collettiva del presidente e di un membro del Consiglio di amministrazione e nel caso di impedimento del presidente, di un membro designato a sostituirlo o di un altro membro del Consiglio di amministrazione.~~

*La rappresentanza legale dell'azienda spetta al presidente.*

*Nei casi di impedimento del presidente, lo sostituisce il membro dell'Amministrazione della Marina Mercantile, il quale ne assume, come vice presidente, tutte le funzioni.*

*Per obbligare l'Azienda è richiesta la firma collettiva del presidente o di chi ne fa le veci e di un membro del consiglio di amministrazione, salvo i casi in cui la seconda firma sia delegata al direttore generale dell'Azienda.*

#### Articolo 8

~~Con Regio decreto su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello delle comunicazioni e con quello per l'economia nazionale il Consiglio di Amministrazione potrà essere autorizzato ad imporre tasse a carico delle navi, delle merci e dei passeggeri che fanno uso del porto di Trieste.~~

~~L'ammontare delle tasse e le modalità di riscossione saranno stabilite nel decreto di autorizzazione.~~

*Con regio decreto, su proposta del Ministro per le Finanze di concerto con quelle per le Comunicazioni e con quello per le Corporazioni, il consiglio di amministrazione può essere autorizzato a imporre tasse a carico delle navi, delle merci e dei passeggeri che fanno uso del porto di Trieste.*

*L'ammontare delle tasse e le modalità di riscossione saranno stabilite nel decreto di autorizzazione.*

#### Articolo 9

~~È data facoltà al consigliere indicato nell'ultima parte del comma b) dell'art.4 di sospendere la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che egli ritenga esorbitare dagli scopi dei Magazzini generali e compromettere gli interessi dello Stato o non corrispondere alle superiori direttive politiche del Governo. Egli dovrà però riferire immediatamente al ministero delle comunicazioni il quale, previ accordi col Ministro competente, potrà, con giudizio insindacabile, revocare o confermare le deliberazioni stesse.~~

~~Si intenderanno confermate le deliberazioni che non siano state revocate entro 20 giorni dalla data in cui furono prese.~~

~~Il consigliere predetto avrà anche facoltà di sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione quelle proposte di modificazioni di tariffe che crederà opportuno.~~

~~Il Consiglio ha però facoltà di stipulare, caso per caso accordi speciali per l'uso degli impianti anche non attenendosi alle tariffe vigenti purché non siano superati i limiti finanziari di bilancio e sia rispettato il concetto di eguaglianza di trattamento per tutti gli utenti.~~

~~In ogni caso dovranno essere rispettate le speciali agevolazioni stabilite da convenzioni internazionali.~~

*Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono soggette all'approvazione del Ministero delle Comunicazioni (Marina Mercantile). a tale fine, il presidente della Azienda deve trasmettere al sopradetto ministero una copia delle deliberazioni, entro dieci giorni dalla loro data.*

*Si intendono approvate le deliberazioni in merito alle quali il detto ministero non abbia fatto osservazione, nel termine di venti giorni dal ricevimento.*

*Il membro appartenente all'Amministrazione della Marina Mercantile ha facoltà di sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione quelle proposte di modificazioni di tariffe che crederà opportuno.*

*Il consiglio ha però facoltà di stipulare, caso per caso, accordi speciali per l'uso degli impianti anche non attenendosi alle tariffe vigenti, purché non siano superati i limiti finanziari di bilancio e sia rispettato il concetto di eguaglianza di trattamento per tutti gli utenti.*

*In ogni caso, debbono essere rispettate le speciali agevolazioni stabilite da convenzioni internazionali.*

#### Articolo 10

Nei cinque esercizi finanziari dal 1925-26 al 1929-30 lo Stato corrisponderà ai Magazzini generali un contributo annuo di L. 5 milioni; per l'esercizio finanziario 1925-26 detto contributo sarà corrisposto alla azienda in parte proporzionata alla durata della sua gestione.

Le somme già anticipate al Prefetto di Trieste per le spese inerenti ai servizi dei Magazzini generali saranno considerate come contributo nella gestione provvisoria dei Magazzini stessi.

Trascorso l'esercizio 1929-30 il detto contributo verrà ridotto in misura corrispondente ai risultati della gestione del quinquennio.

La spesa per il pagamento del contributo sarà stanziata annualmente in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze e sarà conseguentemente annullata la parte ancora disponibile dello stanziamento iscritto nel bilancio in corso per le spese dei Magazzini generali (Cap. 81-XXVI), Spesa Ministero comunicazioni.

#### Articolo 11

~~La gestione finanziaria dei Magazzini generali comincia il 1° luglio di ogni anno e finisce col 30 giugno dell'anno seguente.~~

~~Entro il 31 marzo e il 31 ottobre rispettivamente i Magazzini generali dovranno trasmettere per conoscenza ai Ministeri delle comunicazioni, delle finanze e dei lavori pubblici copia del bilancio preventivo per l'anno seguente e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.~~

~~Degli eventuali utili netti un decimo sarà prelevato per la costituzione di un fondo di riserva, altri nove saranno devoluti a favore degli Enti di cui all'art. 3 fino a raggiungere il limite massimo del 4 per cento dell'ammontare delle quote versate; il resto sarà impiegato in opere per il miglioramento dei Magazzini generali.~~

~~La gestione finanziaria dei Magazzini generali comincia il 1° luglio di ogni anno e finisce col 30 giugno dell'anno seguente.~~

~~Entro il 31 marzo e il 31 ottobre rispettivamente, i Magazzini generali debbono trasmettere per conoscenza ai ministeri delle Comunicazioni, delle Finanze e dei Lavori Pubblici copia del bilancio preventivo per l'anno seguente e del rendiconto consultivo dell'anno precedente.~~

~~Degli eventuali utili netti un decimo viene prelevato per la costituzione di un fondo di riserva, gli altri decimi saranno impiegati nel pagamento degli interessi sul capitale costituito per l'esercizio dell'azienda, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto e l'eventuale eccedenza nella esecuzione di opere per il miglioramento dei servizi e degli impianti portuali.~~

#### Articolo 12

~~È concessa gratuitamente all'azienda dei Magazzini generali per tutta la sua durata l'uso di tutte le aree, opere, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti appartenenti allo Stato che formano parte dell'attuale gestione dei Magazzini generali nonché di tutte le aree, impianti e fabbricati che saranno destinati ai Magazzini stessi.~~

~~La concessione si intende fatta a norma degli articoli 157 e 158 del Codice per la marina mercantile e 785 e seguenti del relativo regolamento.<sup>4</sup>~~

~~La consegna di tutto quanto forma oggetto della concessione stessa sarà fatta all'azienda dalla Capitaneria di porto con l'assistenza di un funzionario del Genio civile e di uno del Ministero delle finanze.~~

~~Nessuna variazione o modificazione potrà essere apportata agli impianti, agli edifici ed alle altre opere senza la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.~~

~~I Magazzini generali però hanno facoltà di provvedere per l'esecuzione dei lavori dandone immediatamente avviso all'ufficio del Genio civile di Trieste, quando trattisi di opere urgenti per la riparazione ed il miglioramento degli impianti o immediate utilizzazioni dei fabbricati purché il loro importo superi L. 100.000 e debba essere imputato al bilancio dei Magazzini generali.~~

~~È concessa gratuitamente all'azienda dei Magazzini generali per tutta la sua durata l'uso di tutte le aree, opere, edifici, attrezzi, mobili, galleggianti, macchinari ed impianti appartenenti allo Stato che formano parte dell'attuale gestione dei Magazzini generali nonché di tutte le aree, impianti e fabbricati che saranno destinati ai Magazzini stessi.~~

~~La concessione si intende fatta a norma degli articoli 157 e 158 del Codice per la Marina Mercantile e 785 e seguenti del relativo regolamento.~~

~~La consegna di tutto quanto forma oggetto della concessione stessa sarà fatta alla Azienda dalla Capitaneria di Porto con l'assistenza di un funzionario del Genio Civile e di uno del Ministero delle Finanze. Nessuna variazione o modificazione può essere apportata agli impianti, agli edifici ed alle altre opere senza la prescritta approvazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.~~

~~I Magazzini generali, però, hanno facoltà di provvedere per la esecuzione dei lavori, dandone comunicazione alla fine di ogni mese all'ufficio del Genio Civile di Trieste, quando trattisi di opere urgenti per la riparazione ed il miglioramento degli impianti, per la immediata utilizzazione dei fabbricati, nonché per l'aggiornamento e il~~

<sup>4</sup> Si riferisce al Codice della Marina Mercantile e della Navigazione del 1865.

*rinnovo dell'attrezzatura, purché il loro importo non superi L. 200.000 e debba essere imputato al bilancio dei Magazzini generali.*

#### Articolo 13

I contratti stipulati dalla azienda dei Magazzini generali non possono avere durata né creare oneri od impegni, oltre il termine stabilito per la durata dell'azienda, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

Sono ad ogni modo sempre subordinati all'approvazione del Ministro per le comunicazioni, sentite le altre Amministrazioni interessate, in base alle vigenti disposizioni, tutti i contratti di concessione e di locazione di aree, stipulati dall'azienda stessa nei quali il concessionario od il locatario assuma l'obbligo di costruire a sue spese opere di natura stabile.

#### Articolo 14

~~Nulla è innovato per tutto quanto concerne i servizi della Capitaneria di porto, della dogana e della pubblica sicurezza.~~

~~I rapporti fra le Ferrovie dello Stato e i Magazzini generali saranno regolati da apposite convenzioni.~~

~~Con speciale convenzione saranno pure regolati i rapporti fra i Magazzini generali e l'Amministrazione dei lavori pubblici per la illuminazione delle rive e banchine, nonché per la manutenzione e pulizia delle strade e piazze nell'ambito dei Magazzini generali. La fornitura dell'acqua sarà fatta dal comune di Trieste ai Magazzini allo stesso prezzo praticato per gli uffici e stabilimenti che ne dipendono.~~

~~Sarà pure stabilito con speciale convenzione fra i Magazzini generali, l'Amministrazione dell'interno e l'Amministrazione delle finanze il corrispettivo per i servizi di vigilanza e polizia generale che i Magazzini generali esercitano nel loro ambito.~~

~~Nulla è innovato per quanto concerne i servizi della Capitaneria di porto, della Dogana e della Pubblica Sicurezza.~~

~~I rapporti fra le Ferrovie dello Stato e i Magazzini generali saranno regolati da apposite convenzioni.~~

~~Con speciale convenzione saranno pure regolati i rapporti fra i Magazzini generali e l'Amministrazione dei Lavori Pubblici per l'illuminazione delle rive e delle banchine, nonché per la manutenzione e la pulizia delle strade e delle piazze nell'ambito dei Magazzini generali. la fornitura dell'acqua sarà fatta dal Comune di Trieste ai Magazzini generali allo stesso prezzo praticato per gli uffici e stabilimenti che ne dipendono.~~

~~Sarà altresì stabilito con speciale convenzione fra la Azienda, l'Amministrazione dell'Interno e l'Amministrazione delle Finanze il corrispettivo per i servizi di vigilanza e di polizia generale nell'ambito del porto.~~

#### Articolo 15

L'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta non è applicabile ai contributi dello Stato di cui agli articoli 10 e 12 né a quelli degli Enti ed associazioni di cui all'art.3.

L'azienda è pure esonerata dall'imposta fabbricati che eventualmente dovesse gravare i beni formanti oggetto della concessione.

#### Articolo 16

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione dei Magazzini generali potrà per gravi motivi essere sciolta ed affidata ad un Commissario Regio.

Decorso il termine stabilito per la durata dell'azienda o quando esso venisse a cessare per qualsiasi altro motivo, con Regio decreto, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per i lavori pubblici, sarà nominato un liquidatore il quale avrà, per quanto riguarda l'esercizio dei Magazzini generali, le funzioni affidate al Regio commissario di cui al comma precedente.

Con la nomina del liquidatore cessa il mandato del presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ma essi dovranno prestare il loro concorso nella liquidazione, se ne siano richiesti, e, in unione col liquidatore, formare l'inventario e il bilancio da cui risulti esattamente lo stato attivo e passivo dei Magazzini generali.

Nello stato passivo devonsi comprendere anche le spese eventualmente concorrenti per la riconsegna allo Stato di tutto quanto e indicato nell'art.12, nonché delle opere eseguite dall'azienda in istato di buon funzionamento e precisamente corrispondente alle condizioni nelle quali ebbe luogo la consegna, salvo l'ordinario deperimento dovuto all'uso normale.

Qualora dopo il pagamento di tutte le passività comprese le spese di cui al comma precedente, rimanga disponibile in tutto o in parte il capitale di cui all'art.3, esso sarà restituito ai titolari dei certificati, in proporzione ai versamenti risultanti dai certificati stessi.

In nessun caso, però, il rimborso potrà superare la somma effettivamente versata; la eventuale eccedenza dei fondi disponibili sarà devoluta a favore dello Stato per il miglioramento del porto di Trieste.

#### Articolo 17

Viene istituita una Giunta consultiva dei traffici composta dei seguenti membri:

- il direttore generale della Marina mercantile od un suo delegato,
- il comandante del porto di Trieste;
- il direttore della dogana di Trieste;
- il direttore del compartimento di Trieste delle Ferrovie dello Stato;
- l'ingegnere capo del Genio civile;
- un membro nominato dalla provincia di Trieste;
- un membro nominato dalla provincia di Pola;
- un membro nominato dalla provincia di Udine;
- un membro nominato dal comune di Trieste;
- un membro nominato dalla Camera di commercio di Trieste;
- un membro nominato dalla Federazione armatori della Venezia Giulia;
- un membro nominato dalla Federazione di commercio;
- un membro nominato dalla Federazione industriale della Venezia Giulia;
- un membro nominato dall'Associazione triestina fra gli spedizionieri di Trieste;
- un membro nominato dal Sindacato nazionale dei lavoratori dei porti.

La Giunta è presieduta dal Prefetto della provincia di Trieste.

I membri del Consiglio di amministrazione e il direttore generale dei Magazzini generali assistono alle sedute senza prendere parte alla votazione.

Spetta alla Giunta un voto consultivo sulle questioni di interesse generale connesse col traffico e col lavoro del porto che il Prefetto, d'accordo col presidente dei Magazzini generali, sottoponga al suo esame.

#### Articolo 18

Gli impiegati e salariati che prestano attualmente servizio presso i Magazzini generali saranno comandati per sei mesi a prestare servizio presso la nuova azienda col trattamento economico goduto al momento del trapasso senza diritto ad alcun altro speciale emolumento.

I sei mesi di comando decorreranno dalla data di inizio della gestione della nuova azienda.

Durante il periodo del comando saranno ad essi applicabili, oltre le speciali disposizioni vigenti per il personale dei Magazzini generali, quelle di carattere generale riguardanti gli impiegati ed i salariati dello Stato.

#### Articolo 19

Entro quattro mesi dalla data dell'inizio della gestione dell'azienda, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere per la determinazione numerica del personale occorrente all'azienda stessa, e delle norme che devono regolare lo stato giuridico, ed il trattamento economico e di quiescenza del personale che farà definitivo passaggio alla dipendenza dell'azienda, trascorso il periodo del comando.

Dette norme saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni.

Nel termine di trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, gli impiegati di ruolo ed avventizi e gli incaricati stabili e provvisori dovranno dichiarare al Ministero delle comunicazioni se intendono far passaggio definitivo al servizio dell'azienda, assoggettandosi alle norme predette.

L'azienda è obbligata a mantenere in servizio gli impiegati di ruolo e gli incaricati stabili, che a termini del precedente comma ne facciano domanda, fino alla concorrenza del numero dei posti che verrà fissato ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora restino ancora posti disponibili l'azienda li coprirà con personale scelto fra gli impiegati avventizi e gli incaricati provvisori.

#### Articolo 20

Gli impiegati di ruolo che all'atto della cessazione del comando rimangono in servizio presso l'azienda o chiedono di essere dispensati dal servizio avranno diritto alla liquidazione immediata della pensione se contano non meno di quindici anni di servizio utile a norma della legge sulle pensioni.

Se non raggiungano tale minimo di servizio, avranno diritto ad una indennità una volta tanto pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuale goduto all'atto della cessazione del comando, quanti sono gli anni utili ai sensi del comma precedente.

Il personale di ruolo, che all'atto della cessazione del comando avrà dichiarato di non voler rimanere alle dipendenze dell'azienda o che pure avendo chiesto di rimanervi non possa trovarvi sistemazione per eventuale insufficienza dei posti stabiliti ai sensi del precedente art.19, verrà collocato in disponibilità ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n.2960<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> RD 30 dicembre 1923, n.2960 "Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato" (GU n.17 del 21.01.1924).

Trascorso il periodo massimo di due anni senza che avvenga il richiamo ad un servizio dell'Amministrazione dello Stato il personale in disponibilità avrà il trattamento di cui appresso:

- a) quello che conta non meno di 15 anni di servizio liquiderà la pensione in base agli anni di servizio utile a tale effetto, con un minimo di 20, ed inoltre avrà un compenso pari a metà dell'ultimo stipendio annuo goduto;
- b) quello con meno di 15 anni di servizio avrà un'indennità pari a tanti ottavi dello stipendio annuo goduto all'atto del collocamento in disponibilità quanti sono gli anni di effettivo servizio, oltre al suddetto compenso pari a metà dell'ultimo stipendio goduto.

Al personale di ruolo che, durante il periodo della disponibilità avrà trovato occupazione stabile o precaria presso l'azienda, sarà fatto il trattamento di cui al primo comma del presente articolo.

Agli impiegati avventizi che, pure avendo fatta domanda di rimanere alla dipendenza dell'azienda, non abbiano potuto trovarvi sistemazione a termini dell'ultimo capoverso dell'art.19, sarà corrisposta per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato, un'indennità pari ad un mese della retribuzione mensile che percepiranno nel momento della cessazione del comando, esclusa la indennità di caroviveri e qualsiasi altra indennità od assegno di cui fossero eventualmente provvisti.

#### Articolo 21

A tutti i salariati, sia che rimangano a prestare servizio presso l'azienda sia che ne vengano licenziati, sarà corrisposta, con decorrenza dalla data di cessazione del comando, la pensione o l'indennità che loro spetta, a termini dell'articolo 13 del R. decreto-legge numero 1879 del 25 settembre 1924<sup>6</sup>, computando anche il servizio prestato dopo la entrata in vigore del decreto stesso fino a quella data.

#### Articolo 22

Il pagamento di ogni competenza dovuto in base alle disposizioni vigenti al personale comandato sarà fatto direttamente dall'azienda a carico del proprio bilancio.

La spesa per il pagamento delle pensioni e delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 sarà imputata al bilancio del Ministero delle comunicazioni.

#### Articolo 23

Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con regolamento che sarà approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, 3 settembre 1925

*Vittorio Emanuele  
Mussolini – Ciano – Volpi  
Belluzzo - Giurati*

---

<sup>6</sup> RDL 25 settembre 1924, n.1879 "Assimilazione del personale dei magazzini generali di Trieste" (GU n.280 del 01.12.1924).